


IL SISTEMA PREVIDENZIALE SVIZZERO

Principio dei tre pilastri della Svizzera

Il sistema previdenziale svizzero si fonda sul principio dei 3 pilastri: la previdenza statale, professionale e privata. Il primo pilastro si trova in difficoltà finanziarie. In considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione, diminuiscono le prestazioni di vecchiaia e la previdenza per la vecchiaia statale presenta deficit minacciosi che necessitano di urgente risanamento e di riforme.



Previdenza svizzera: il sistema dei tre pilastri

Serve a garantire finanziariamente il fabbisogno vitale in età avanzata, vi protegge in caso di invalidità e assicura con il minimo esistenziale i vostri congiunti superstiti in caso di decesso.



Il 1° pilastro è obbligatorio e comprende:

- Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)
- Assicurazione per l'invalidità (AI)
- Prestazioni complementari (PC)
- Assicurazione contro la disoccupazione (AD)
- Assicurazione di maternità (AM)
- Indennità per perdita di guadagno durante il servizio militare (IPG)

Il finanziamento avviene mediante il sistema di ripartizione. I collaboratori attualmente attivi finanziano la pensione di coloro che sono già in pensione e percepiscono l'AVS. L'obbligo contributivo per i lavoratori inizia il 1° gennaio dell'anno in cui si compiono 18 anni. Sono soggette all'obbligo contributivo anche le persone che non esercitano un'attività lucrativa, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 21 anni fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Se il coniuge che esercita attività lucrativa versa i contributi corrispondenti ad almeno la metà dell'importo doppio dell'importo minimo, i contributi di un coniuge che non esercita attività lucrativa vengono considerati pagati. Gli anni dei contributi non pagati possono comportare la riduzione della rendita AVS o AI.

Insieme al 1° pilastro, la rendita legale della Cassa pensioni copre circa il 60 – 70 % dell'ultimo salario percepito. In questo modo si dovrebbe consentire in maniera adeguata il proseguimento del tenore di vita abituale.



Il 2° pilastro per i lavoratori comprende:

- Previdenza professionale obbligatoria / Cassa pensioni (LPP)
- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)
- Prestazioni d'uscita e di libero passaggio (LFLP)
- Assicurazione sovraobbligatoria per LPP e LAINF

Chi è assicurato nella Cassa pensioni (LPP)?

Nella Cassa pensioni legale sono assicurati tutti i collaboratori a partire dal 18° anno di età con un reddito minimo di CHF 21'510.–. Nei primi anni lavorativi, tuttavia, sono coperti finanziariamente solo i rischi decesso e invalidità. Una volta raggiunti i 25 anni, si risparmiano averi anche per la rendita di vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa o al pensionamento.

Da' diritto:

- ad una rendita nel caso di vita al pensionamento (65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne);
- ad una rendita di invalidità;
- ad una rendita per figli di invalidi;
- ad una rendita per vedove;
- ad una rendita per orfani.

Per i lavoratori italiani, residenti in Italia che hanno lavorato in Svizzera , è possibile chiedere l' "una tantum" prima dell'età pensionabile.

Molte volte i lavoratori dimenticano se la richiesta sia stata effettuata e di conseguenza se la stessa sia stata liquidata.

Inoltre, non avendo più nessuna documentazione in merito, non hanno contezza dove siano stati effettuati i versamenti.

Quindi è possibile effettuare la richiesta d'informativa al fondo di garanzia LPP, il quale certificherà se ci sono versamenti nei relativi fondi svizzeri e, se ci dovessero essere, in quali, al fine di permettere la relativa richiesta di rendita o rimborso.

Alle condizioni di cui sopra, per la relativa liquidazione dei versamenti effettuati nel II° Pilastro (64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) si aggiunge il requisito che il lavoratore non deve essere iscritto all'INPS come dipendente o autonomo.

❖ ALLEGATO MODELLO "FONDO DI GARANZIA LPP"

Chi è assicurato nell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)?

Tutti i collaboratori che lavorano in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente per legge contro le conseguenze finanziarie di un infortunio. I collaboratori il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro non corrisponde ad almeno otto ore, sono assicurati solo contro gli infortuni e le malattie professionali e durante il loro tragitto di lavoro. A partire da otto ore lavorative alla settimana i collaboratori sono assicurati anche durante il loro tempo libero e contro infortuni professionali e non professionali.

Chi non è assicurato?

Attenzione: le persone che non esercitano un'attività lucrativa, i lavoratori indipendenti e i collaboratori con un contratto di lavoro a tempo determinato fino a un massimo di tre mesi non sono assicurati obbligatoriamente.

**Notizie utili:**

Il diritto alle prestazioni e l'importo della rendita della Cassa pensioni variano considerevolmente a seconda del datore di lavoro e vengono definiti nei rispettivi regolamenti integrativi.

Con la previdenza individuale facoltativa è possibile migliorare attivamente la situazione previdenziale personale poiché può essere configurata individualmente grazie a diverse soluzioni assicurative e di risparmio. La previdenza privata è sancita dalla Costituzione federale dal 1972 e viene supportata dalla federazione e dai cantoni mediante misure fiscali. Il pilastro 3a vi offre la possibilità di garantirvi un futuro finanziario sicuro e di colmare eventuali lacune previdenziali.



Integrazioni individuali per la copertura delle lacune previdenziali dal 1° e dal 2° pilastro

Pilastro 3a – Previdenza vincolata per i lavoratori soggetti ad AVS

Il capitale risparmiato in questo modo serve di norma per la previdenza per la vecchiaia. In alcuni casi, come per es. per l'acquisto di un'abitazione primaria o l'avvio di un'attività lucrativa indipendente, può essere percepito anche in anticipo.

I premi o contributi versati possono essere detratti dal reddito imponibile.

Pilastro 3b – Previdenza libera per tutti


Con il pilastro 3b si può ampliare ulteriormente il cuscinetto finanziario per la realizzazione di obiettivi e desideri dopo il pensionamento.

Vengono assicurati in base alle esigenze anche i rischi finanziari in caso di invalidità o decesso.

A tale proposito sono disponibili diverse soluzioni di risparmio e investimento nonché soluzioni assicurative.

Pilastro 3a – Colmare lacune reddituali in età avanzata

Merita particolare attenzione la pianificazione previdenziale per il periodo successivo al pensionamento. Per mantenere il consueto standard di vita anche in età avanzata, occorre disporre circa dell'80% dell'ultimo salario. Di norma, questo importo non viene raggiunto dal 1° e dal 2° pilastro previsti per legge. L'AVS (1° pilastro) e la Cassa pensioni legale (2° pilastro/LPP) coprono solo circa il 60-70% dell'ultimo reddito. Il risparmio previdenziale con il pilastro 3a costituisce così una parte essenziale della previdenza per la vecchiaia.



Il pilastro 3a copre le lacune previdenziali del 1° e 2° pilastro

Effettuando presto una pianificazione previdenziale dettagliata è possibile evitare possibili lacune di reddito dopo il pensionamento in caso di incapacità di guadagno o decesso. È importante che tali lacune previdenziali vengano colmate in tempo da una previdenza e copertura individuali.